



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sent. n. 734/14
Dep. 11 5 MAG. 2014
Pub. 16 MAG. 2014
Cron. 2337
Rep. 1957

nella persona del Giudice monocratico dott. Simona Boiardi, all'udienza del 15-5-2014 ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa N. 2434/2013 R.G.

promossa da

~~E. [redacted]~~

appellante

contro

~~T. [redacted]~~

appellato contumace

VISTO

- l'art. 281 sexies c.p.c., applicabile anche in grado d'appello in ragione del superiore principio di ragionevole durata del processo e della circostanza che le parti non hanno chiesto lo scambio di memorie conclusionali ai sensi dell'art. 352, ultimo comma c.p.c (Corte di Cass. n. 6205/2009);

PREMESSO CHE:

- ~~T. [redacted]~~ P. [redacted] proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo del 23-3-2011 Equitalia Emilia Nord relativamente ad alcune cartelle di pagamento relative ad infrazioni al codice della strada per un ammontare complessivo di euro 3217,90 deducendo esclusivamente l'avvenuta estinzione delle suddette cartelle e/o la prescrizione delle somme di cui alle suddette cartelle;
- il Giudice di Pace di Montecchio ha annullato il provvedimento opposto disponendo la compensazione integrale delle spese di lite;
- avverso tale sentenza parte appellante ha proposto appello sotto diversi profili;
- l'appellato è rimasto contumace;

RILEVATO che:

- la giurisprudenza di merito (Trib. Salerno 11-2-2014) ha evidenziato che: "l'opposizione ex art. 23 legge 689/81 è esperibile nei casi in cui il fermo amministrativo non è stato preceduto dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di



accertamento di violazione del codice della strada né dalla notifica della cartella esattoriale. E' consentita ove la parte deduca che il preavviso di fermo amministrativo costituisce il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della sanzione irrogatagli, sicché con il ricorso al giudice si mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non era stato possibile far valere nelle forme e nei tempi previsti dalle specifiche disposizioni della legge 689/81, per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione, dell'ordinanza ingiunzione e della cartella esattoriale. In tal caso, è indubbio che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione spetta all'ente creditore e non all'agente per la riscossione, in quanto l'atto impugnato, attraverso il preavviso di fermo, è quello che ha applicato la sanzione amministrativa.

L'opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente contesta l'illegittimità del fermo, e dell'iscrizione al ruolo, per omessa notifica della cartella esattoriale, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. Con la conseguenza che se il rimedio esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 comma 1 c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio.

E quindi, ad esempio, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

In tal caso, per la legittimazione passiva occorre distinguere. Se l'opposizione è di natura formale (omissione o nullità della notifica della cartella esattoriale), la legittimazione passiva spetta all'agente per la riscossione, mentre per le ragioni di natura sostanziale, incidenti sul titolo esecutivo (prescrizione, pagamento, ecc.), legittimato passivo è l'ente creditore."

- nella fattispecie, il giudice di Pace di Montecchio, da quanto emerge dalla lettura della sentenza, ha accolto il ricorso del contribuente sull'essenziale rilievo della mancata notifica degli atti impositivi presupposti dalla cartella in oggetto ma in realtà parte opponente non ha mai eccepito la mancata notifica delle cartelle presupposte al preavviso



di fermo impugnato (e parte appellante ha correttamente appellato la sentenza per vizio di ultrapetizione in quanto il giudice non può fondare la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli dedotti) limitandosi ad eccepire la prescrizione del debito di cui alle cartelle e/o l'avvenuto pagamento;

In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l'opposizione avverso la cartella esattoriale (n.d.r. e quindi anche avverso il preavviso di fermo amministrativo) per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la prescrizione, la morte dell'autore del fatto) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, bensì l'ordinario rimedio costituito dall'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione.

Ne consegue che l'opposizione ex l. 689 del 1981 era inammissibile.

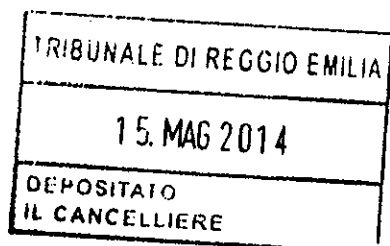
Si compensano integralmente le spese di lite tenuto conto che non vi è stata resistenza all'appello.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da T. ~~---~~ P. ~~---~~ avverso preavviso di fermo amministrativo relativo alle cartelle 095-2003-00251218/20/00 notificata in data 26-3-2004; n.095/2004/00178176/59/000 notificata in data 21-4-2004 e n.095/2006/00353760/25/2000 notificata in data 8-11-2006;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 15-5-2014



AL D. L. ...
dott. Giovanni ...

Il Giudice
dott. Simona Boiardi